



# *Corte dei Conti*

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti  
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria  
dell'**AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO**  
per l'esercizio 2012

*Relatore: Consigliere Claudio Gorelli*

*Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la dott.ssa Alessandra Manetti*

PAGINA BIANCA

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 63/2014.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 luglio 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha previsto l'istituzione – tra le altre – dell'Autorità portuale di Livorno;

visto l'articolo 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere Claudio Gorelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per l'esercizio 2012;

ritenuto che, dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2012, è risultato tra l'altro che:

si pone il tema del conflitto tra le disposizioni del C.C.N.L. del settore che prevede la possibilità di assumere per chiamata diretta e con contratti a tempo indeterminato e la posizione espressa dal dipartimento della funzione pubblica che ritiene che le Autorità portuali debbano seguire la vigente disciplina in materia di reclutamento del personale applicata nella pubblica amministrazione che, come è noto, esclude la possibilità di assunzioni per chiamata diretta. Sulla posizione della funzione pubblica si è attestato anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilante

le Autorità portuali. Questa Corte condivide l'avviso espresso dalle anzidette amministrazioni centrali e ritiene che anche nell'ambito delle Autorità portuali si debba procedere in osservanza con la disciplina in materia di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche;

un'ulteriore situazione di criticità, sottolineata peraltro dallo stesso Collegio dei revisori, riguarda la ripetizione degli indebiti emolumenti percepiti dal personale a partire dall'anno 2010 in contrasto con l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 9, 1° comma del decreto-legge 78/2010; circa la posizione assunta dall'Ente di procedere ai recuperi solo per il biennio 2013-2014, questa Corte ritiene che l'approvazione ministeriale dei bilanci nel biennio 2011/2012, non può esimere l'Ente dal rispetto delle disposizioni di legge in argomento e pertanto l'Autorità portuale debba procedere al recupero integrale delle somme corrisposte oltre i limiti di legge, anche per gli anni 2011 e 2012;

il traffico portuale risente della crisi internazionale dei traffici avviata nel 2008 ed ha registrato anche nel 2012 ulteriori e significative contrazioni rispetto ai volumi registrati nell'anno precedente; infatti le merci si sono ridotte dell'8 per cento, i container del 14 per cento ed anche il traffico passeggeri ha avuto una diminuzione del 9 per cento;

il bilancio finanziario evidenzia una sostanziale stabilità nelle entrate correnti e una consistente riduzione di quelle in conto capitale (–39 per cento); l'avanzo di amministrazione è risultato pari a euro 44,261 milioni mentre l'avanzo finanziario è stato di euro 3,708 milioni. Il conto economico registra un avanzo di euro 7,607 milioni ridotto del 27 per cento rispetto al corrispondente valore del 2011. I canoni demaniali contribuiscono per il 36 per cento alle entrate correnti confermando così l'importante ruolo che le entrate demaniali assumono nella gestione delle Autorità portuali. Il patrimonio netto è aumentato dell'11 per cento raggiungendo il valore di 75,922 milioni;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Livorno, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il detto esercizio.

ESTENSORE  
*Claudio Gorelli*

PRESIDENTE  
*Ernesto Basile*

Depositata in Segreteria l'11 luglio 2014.

IL DIRIGENTE  
(Roberto Zito)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA



RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LI-  
VORNO PER L'ESERCIZIO 2012

S O M M A R I O

<i>Premessa</i> .....	<i>Pag.</i>	15
1. Quadro normativo di riferimento .....	»	16
2. Organi di amministrazione e di controllo .....	»	20
3. Personale .....	»	23
3.1 Pianta organica e consistenza del personale .....	»	23
3.2 Costo del personale .....	»	25
4. Incarichi di studio e consulenza.....	»	29
5. Pianificazione e programmazione .....	»	31
5.1 Piano regolatore .....	»	31
5.2 Piano operativo triennale .....	»	32
5.3 Programma triennale delle opere .....	»	32
6. Attività dell'Autorità portuale .....	»	34
6.1 Attività promozionale .....	»	34
6.2 Servizi di interesse generale .....	»	35
6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione .....	»	35
6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio ma- rittimo .....	»	38
6.5 Traffico portuale .....	»	43
7. Gestione finanziaria e patrimoniale .....	»	46
7.1 Dati significativi della gestione .....	»	46
7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate ac- certate e delle spese impegnate .....	»	47
7.3 Situazione amministrativa e andamento dei re- sidui .....	»	55
7.4 Il conto economico .....	»	59
7.5 Lo stato patrimoniale .....	»	62
8. Considerazioni conclusive .....	»	68
ALLEGATI:		
Appendice normativa .....	»	71

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge, attraverso l'acquisizione dei documenti ufficiali e dell'attività istruttoria svolta in rapporto con l'Autorità Portuale, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2012 dell'Autorità portuale di Livorno, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2007-2011, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 113/2012 del 4 dicembre 2012 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 487.

## 1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Livorno è stata istituita dall'art. 6, comma primo della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni normative che trovano applicazione nella gestione delle Autorità Portuali e che sono state anche di recente emanate. Si dà cenno di seguito alle più importanti e recenti disposizioni normative intervenute, rinviando per un quadro più completo e approfondito all'appendice normativa alla presente relazione.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n.196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici ed in materia di organici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Tuttavia il DPCM del 22/1/2013 ha previsto che la normativa riguardante la riduzioni delle dotazioni organiche, da ultimo disciplinata dall'art.2, comma 1 del D.L. N.95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, non si applichi alle Autorità portuali, mentre rimane ferma anche per i predetti Enti, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le Amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, il D.P.R. 4 settembre 2013, n.122, ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo alla contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n.196/2009, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso per il medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011, senza possibilità di recupero.

Si riportano le ulteriori misure legislative adottate, in materia di portualità, negli anni 2011 - 2013.